

# Commercialisti: serve un rinvio per la nomina dell'organo di controllo

**CRISI D'IMPRESA**

Il Consiglio nazionale: si proceda con l'assemblea per il bilancio 2019

L'incarico a fine esercizio genera difficoltà per sindaci e revisori

**Nicola Cavalluzzo  
Andrea Tomaso Corda**

Tempestivo intervento da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti per richiedere un ripensamento sulla data del 16 dicembre in merito all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore da parte delle società di minori dimensioni.

Il 16 dicembre scade infatti il termine sia per adeguare lo Statuto, se necessario, sia per deliberare la nomina. Il Consiglio nazionale ha pubblicato ieri un documento sul sito web chiedendo di rinviare l'obbligo di nomina all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2019.

Il documento ricorda che le società di minore dimensione approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e quindi entro il 30 aprile (il prossimo anno entro il 29 essendo bisestile) per quelle che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare. Poiché l'articolo 2477 del Codice civile al comma 5 prevede che l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, sembra ra-

gionevole non costringere i soci a una riunione supplementare da tenersi entro il 16 dicembre.

La nomina a fine esercizio avrebbe conseguenze negative anche a livello sistematico. La durata del mandato dei sindaci è infatti fissata in tre esercizi dal momento in cui vengono nominati e fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La nomina fatta negli ultimi giorni dell'esercizio renderebbe più breve di un triennio la durata del mandato che scadrebbe con l'approvazione del bilancio 2021 (quindi due anni e mezzo circa). Ulteriore difficoltà verrebbe incontrata dall'organo di controllo in sede di predisposizione della relazione annuale ex articolo 2429, comma 2 del Codice civile.

Sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle verifiche periodiche, l'organo di controllo, (che

probabilmente sarà incaricato anche della revisione legale) relaziona i soci in merito a:

- l'osservanza della legge e dello Statuto;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza e funzionamento dell'assetto organizzativo;
- l'adeguatezza e funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile;
- il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione.

Un organo di controllo nominato a fine 2019, non potrà rendere un'esauriva informativa ai soci non avendo svolto le attività periodiche di verifica durante l'esercizio. Difficoltà anche nel caso in cui si opti per la nomina del solo revisore la cui relazione, ex articolo 14 D.Lgs. 39/10, è vero non dovrà contenere i riferimenti ai doveri di diligenza,

ma risulterebbe comunque non agevole esprimere un giudizio su un bilancio di una società per la quale non sono stati posti in essere i controlli periodici durante l'esercizio ma soprattutto non sono state esercitate le periodiche attività di verifica previste dai principi di revisione. Appare, quindi, condivisibile l'esigenza di rinviare la nomina dell'organo di controllo o del revisore all'assemblea che approverà il bilancio 2019 (o entro il 30 giugno successivi previsti dall'articolo 2477, comma 5 del Codice civile) ancorché tale soluzione richieda l'intervento da parte del legislatore.

L'unica soluzione sarebbe quella di modificare la disposizione transitoria, prevedendo che la verifica della sussistenza dei parametri venga fatta con riferimento ai bilanci 2019 e 2018.

# Il mondo produttivo si rifiuta di votare la revisione degli Isa

**INDICI DI AFFIDABILITÀ**

Il presidente della commissione apre a modifiche condizionate

**Francesca Micardi**

Forte presa di posizione delle rappresentanze del mondo produttivo che partecipano alla Commissione Isa. Ieri, per la prima volta, gli indici revisionati per il 2019 sono stati approvati solo dalle rappresentanze istituzionali; la commissione è composta da 70 esperti di cui 18 appartengono ad agenzie delle Entrate, Guardia di Finanza, Dipartimento delle finanze e Sose. Va detto che lo svolgimento del voto della Commissione Isa ha una valenza politica, ma non blocca l'iter di revisione.

Rete imprese e il Consiglio nazionale dei commercialisti hanno deciso di non partecipare al voto, e hanno pubblicato un documento per spiegare la loro scelta e per chiedere di «riconsiderare le modalità di relazione con gli interlocutori istituzionali». Le altre rappresentanze si sono astenute.

La decisione di non approvare la revisione degli Isa non ha tanto a che vedere con le modifiche previste ma dipende piuttosto da quanto non è stato fatto. Nel documento, firmato da Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Cndcece e Confesercenti, si sottolinea, per esempio, la necessità di intervenire sul meccanismo applicativo del coefficiente individuale, perché il coefficiente positivo nelle annualità pregresse - gli Isa prendono in considerazione otto anni - penalizza, con la richiesta di adeguamenti eccessivi, i soggetti maggiormente performanti, qualora si trovasse ad avere risultati meno brillanti a causa, per esempio, della perdita di un cliente

importante o della rottura di un macchinario.

Sono due, in sostanza, le richieste avanzate dalle rappresentanze del mondo produttivo e professionale: riconoscere il sistema premiale a chi ne ha diritto e sterilizzare il risultato del 2018, così da evitare la filosofia del «chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato».

Il presidente della Commissione, Vincenzo Atella, - che è anche Ad di Sose - si è impegnato a sponsorizzare un emendamento che sterilizzi il risultato insufficiente degli Isa 2018 se con gli Isa 2019 corretti si ottiene la sufficienza. In merito, però, Sose vuole prima vedere i risultati degli Isa 2018 - che avrà a disposizione da metà gennaio - per farsi un'idea della loro «credibilità».

Dal presidente Atella è stata anche fatta un'apertura per discutere sulle criticità e intervenire; c'è però un vincolo importante: il software deve essere pronto entro aprile, per evitare le proroghe a cui abbiamo assistito quest'anno e per riconoscere i tempi tecnici a chi cura la fase applicativa (Sogei e AssoSoftware).

Nel documento c'è poi la richiesta espressa che venga rafforzata la terzietà della Sose, partner che ha il compito di trovare le soluzioni metodologiche per superare le criticità, una terzietà che Sose rivendica sia per l'ascolto costante che ha con le rappresentanze di categoria (almeno 200 riunioni l'anno), sia per il Centro studi altamente qualificato costituito anche per dare valenza scientifica alle scelte metodologiche fatte.

Roberto Falcone, presidente della Lapet (tributaristi), plaude a una trovata unitaria di squadra in Commissione Isa e spiega che l'astensione dal voto era necessaria perché non si possono accettare passivamente proposte che possono risultare lesive dei diritti del contribuente.

# Eredità, sui beni mobili presunzione limitata

**IMPOSTE DI SUCCESSIONE**

Presenza nell'asse valutata al 10% solo per dichiarazioni di valore inferiore

**Angelo Busani**

La presunzione di esistenza nell'asse ereditario (tassabile con l'imposta di successione) di denaro, gioielli e mobili in misura pari al 10% del valore dell'asse, si applica solo se nella dichiarazione sia indicato, per detti beni, un valore inferiore a quello presunto. Se invece nella dichiarazione il denaro, i gioielli e la mobilia siano dichiarati in misura superiore all'importo presunto, la presunzione non si applica. Lo ha

sancito la Cassazione nella sentenza 31806/2019, depositata ieri.

Si pensi, ad esempio, al caso di un'attribuzione ereditaria del valore netto imponibile (già deducendo la franchigia) di 2 milioni di euro che comprenda denaro per 100mila euro. In base all'articolo 9 del Dlg 346/1990 (il Tus, testo unico dell'imposta di successione), «si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore». Pertanto, secondo la sentenza della Cassazione, la predetta percentuale del 10% si deve calcolare non sul valore di 2 milioni, ma su 1,9 milioni (2 milioni - 100mila euro), ottenendosi il risultato di una

presunzione del valore di 190mila euro (1 milione 900mila x 10%) con la conseguenza che il valore imponibile diventa di 2 milioni e 190mila euro.

Se, invece, nella dichiarazione di successione siano dichiarati «denaro, gioielli e mobilia» per un valore pari o superiore al 10% del valore netto imponibile dell'attribuzione ereditaria, non si deve far luogo ad alcun aumento della base imponibile, essendo soddisfatto lo scopo del legislatore di tassare, a titolo di presenza nell'eredità di «denaro, gioielli e mobilia», un valore pari al 10% del valore netto imponibile dell'attribuzione ereditaria. E così, se l'attribuzione ereditaria abbia un valore netto imponibile (già deducendo la franchigia) di 2 milioni e comprenda denaro per 300mila euro, la percentuale del 10% non si applica, in quanto

già sono dichiarati, come presenti nell'asse ereditario, «denaro, gioielli e mobilia» per un valore (pari o superiore al 10% del valore netto imponibile dell'attribuzione ereditaria).

La norma di cui all'articolo 9 del Tus risponde all'idea di presumere (con presunzione peraltro relativa e cioè vincibile mediante la redazione di un formale inventario) l'esistenza nell'asse ereditario di «denaro, gioielli e mobilia», presupponendo che, trattandosi di beni non registrati (i quali sono usualmente presenti nel patrimonio di chiunque), gli eredi non abbiano alcun stimolo a evidenziarli nella dichiarazione di successione.

Nel concetto di «denaro» devono intendersi rientrare il denaro cartaceo e le monete in metallo non prezioso in corso legale; non sono, dunque, ri-

comprendibili, in tale perimetro, le monete «fuori corso» e le monete (come quelle auree) che, seppure «in corso», non siano adoperate come comune metodo di pagamento del prezzo dovuto. Quindi, il valore di dette monete indicato nella dichiarazione di successione concorre a formare la base di calcolo sulla quale si applica la percentuale del 10 per cento.

Il concetto di «gioielli» non ricomprende le monete preziose, il lingotti e anche i gioielli oggetto di commercio.

Per «mobilia» si intende, invece, «l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni» (e, quindi, i complementi d'arredamento, i soprammobili, i tappeti, le porcellane, i cristalli, l'argenteria, i quadri, le stampe, le sculture, eccetera).



Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo

Tijuana, confine U.S.A